

CONFAGRICOLTURA – FAQ ECOSHEMA 3

Ecoschema 3: N° 1- Per oliveti a valenza paesaggistica o storica si intendono gli olivi secolari o gli oliveti gestiti secondo canoni di olivicoltura tradizionale (vecchi sestì di impianto) o anche impianti recenti con raccolta meccanizzata (10 – 15 anni con sesto 6x6) che sono ubicati in zone con vincolo paesaggistico?

Per valenza paesaggistica e storica si intendono gli oliveti che rispondono al concetto di olivicoltura tradizionale e che presentano quindi una densità ridotta di allevamento. Un oliveto con sesto di impianto 6x6, che presenta quindi una densità compresa tra 60 e 300 piante per ettaro, risponde ai requisiti richiesti dall'ecoschema.

Ecoschema 3: N° 2- Per aderire all'ecoschema è necessario aderire con tutta la superficie aziendale a olivo oppure è possibile anche con parte di essa?

È possibile aderire all'ecoschema anche con una porzione della superficie aziendale investita a olivo. Il pagamento spetta agli oliveti con una densità minima di 60 piante per ettaro e massima di 300 piante per ettaro o per quelli individuati dalla Regione e Provincia Autonoma competente di 400 piante per ettaro. Si ricorda, infine, che la densità di impianto è calcolata a livello di parcella e la densità è riferita alle sole piante di olivo.

Ecoschema 3: N° 3- Nel piano colturale dovrà essere indicato il piano di potatura?

Sì, nel piano colturale deve essere indicato il piano di potatura ed il beneficiario è tenuto a presentare domanda anche nel secondo anno di impegno.

Ecoschema 3: N° 4- Le potature effettuate nei primi mesi del corrente anno (gennaio-aprile 2023) sono riconosciute valide ai fini del rispetto biennale?

No, le potature effettuate nei primi mesi dell'anno non possono essere riconosciute come valide. Si ricorda, infatti, che l'impegno obbliga alla potatura biennale delle chiome. Il periodo di esecuzione della potatura è compreso tra il 1° novembre dell'anno di domanda e il 30 aprile dell'anno successivo a quello di domanda. La potatura ha cadenza biennale, per ciascuna pianta il beneficiario è tenuto a potare, entro il biennio, il 100% delle piante. Il beneficiario può potare il 100% delle piante il primo anno (1° novembre 2023 - 30 aprile 2024) oppure potare il 100% il secondo anno (1° novembre 2024 - 30 aprile 2025) oppure in parte il primo anno e in parte il secondo anno. La potatura deve avvenire riducendo significativamente la chioma, come indicato nel DM pagamenti diretti: con percentuali superiori al 30% della chioma (percentuale che permette il rilevamento satellitare ai fini dei controlli).

Ecoschema 3: N° 5- La bruciatura dei residui vegetali può essere comunque effettuata fuori dal luogo di produzione

L'adesione all'ecoschema prevede il divieto di bruciatura dei residui di potatura su tutta la superficie aziendale del beneficiario; non è disciplinata però la destinazione dei residui di potatura, che possono per esempio anche essere venduti